

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3792

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAROLI, FERRARI SILVESTRO, BIANCHI FORTUNATO,  
BOFFARDI, BONALUMI, CARLOTTO, CAVIGLIASSO, CIRINO  
POMICINO, CRISTOFORI, FOTI, GAROCCHIO, LEONE, LOM-  
BARDO, MANCINI VINCENZO, PEZZATI, PICCINELLI,  
PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, SEGNI, VISCARDI**

*Presentata il 1° dicembre 1982*

**Disciplina della contribuzione sociale di malattia dovuta dai  
liberi professionisti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge tende ad uniformare e razionalizzare la materia della imposizione del contributo sociale di malattia, dovuto dai liberi professionisti al servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tale legge è stata improntata a criteri di uguaglianza ed equità per quanto riguarda il riconoscimento del diritto del cittadino alla tutela della salute — indipendentemente dalla sua posizione di lavoratore previdenziale protetto — ed alla qualità del servizio che in materia viene allo stesso assicurato. Altrettanto dicasi per quanto concerne la partecipazione contributiva degli assistiti per il finanziamento di detto servizio sanitario.

Vedasi in proposito l'articolo 53 della predetta legge n. 833 del 1978, il quale, dettando le linee generali di indirizzo del piano sanitario nazionale, dispone, alla lettera f) del quarto comma, che lo stesso stabilisce « le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché le fasi o le modalità della graduale riunificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione, dei contributi assicurativi ».

Nonostante tali premesse, in forza dell'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, si è venuta a determinare una inaccettabile discriminazione nell'ambito delle categorie

dei liberi professionisti, tenuti al versamento del contributo sociale di malattia.

La predetta lettera *b*), difatti, individua i liberi professionisti soltanto in coloro che sono « obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico ».

Da ciò discende che alcune categorie di liberi professionisti le quali, non avendo una specifica tutela previdenziale, non erano iscritte ad apposite gestioni sanitarie, sono tenute al versamento del contributo sociale di malattia, non in funzione della loro attività professionale ma in quanto cittadini non mutuati provvisti di reddito. È di tutta evidenza la incongruenza di una siffatta distinzione che, oltre a non trovare giustificazione sul piano sistematico, penalizza, con oneri più elevati, le categorie più deboli dei liberi professionisti, e cioè proprio coloro che, anche in virtù di pregresse carenze normative, non hanno ottenuto quelle garanzie previdenziali, di cui beneficiavano altre categorie di liberi professionisti.

Una ulteriore, anacronistica disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri lavoratori discende — per quanto riguarda l'onere contributivo — dalla produzione legislativa attuativa della citata legge n. 833 del 1978, ove si consideri la posizione di quei soggetti che, oltre ad eser-

citare la libera professionale, sono al contempo lavoratori subordinati o pensionati. Costoro, difatti, oltre a contribuire, nella loro doppia veste di lavoratori, in funzione dell'intero reddito prodotto per l'una e per l'altra forma di attività, sono gravati di un'imposizione in misura fissa — non rapportata, quindi, al reddito — che non trova riscontro in quei principi di giustizia distributiva, cui si ispira il dettato costituzionale.

Per ovviare alle suesposte conseguenze sperequative, che, si ricorda, hanno già dato l'avvio ad un nutrito contenzioso giudiziario, la presente proposta di legge, all'articolo 1, estende l'obbligo del versamento del contributo sociale di malattia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, a tutti i liberi professionisti iscritti negli appositi albi professionali, disciplinando inoltre i casi di cumulo tra reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia.

L'articolo 2 tende a colmare la lacuna che si riscontra nella normativa in materia di contribuzione sociale di malattia a carico dei liberi professionisti, che non prevede espressamente l'irrogazione di sanzioni in caso di omissione o ritardo nel versamento del contributo in questione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'obbligo del versamento del contributo sociale di malattia di cui agli articoli 1, ultimo comma, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, è esteso a tutti i liberi professionisti iscritti negli appositi albi professionali.

In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia, a decorrere dal 1° gennaio 1980 sul reddito derivante dall'attività professionale è dovuta solo la maggioranza del contributo di cui all'articolo 1, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 2.

Ai liberi professionisti che non provvedano, entro i termini stabiliti dalla legge o, in carenza, dal consiglio di amministrazione dell'INPS, al versamento dei contributi sociali di malattia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, o vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta oppure non forniscano le notizie necessarie per l'accertamento dei contributi o le forniscano in maniera inesatta o incompleta, si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1969, n. 67.